

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

Seut. n. 22/13
R. Gen. 632/12
Rep.
Chron. 138/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 11/1/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale
ex art. 429 1° comma c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 631/12 RG avente ad oggetto: "ricalcolo T.f.r."

TRA

██████████ - assistito e difeso dagli Avvocati Iacoviello, Silvia Santilli e Mario Scopinich ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,

- ricorrente

E

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore - assistita e difesa dagli Avvocati Giorgio Molteni e Davide Calzavara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 20/3/2012 con il quale il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, chiede: nel merito: - preve tutte le declaratorie del caso; - dichiarare che l'esponente ha diritto alle somme indicate nel conteggio allegato per i titoli sopra dedotti; - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento a favore dell'esponente delle somme suddette pari a complessivi euro 8.192,62 o in subordine della diversa somma che risultasse dovuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 31/12/2007 al saldo; - con condanna di parte convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre Iva e Cpa e Rimb. Forf.

12,5%), da distrarsi in favore dei difensori; - con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege; letta la memoria depositata in data 15/6/2012 con la quale la Cassa di Risparmio di Venezia, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, chiede: rigettare le domande tutte proposte dal [ricorrente] perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari;

letti i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi;

sentiti i difensori delle parti all'odierna udienza di discussione del 11/1/2013 la causa vie ne decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

Il ricorso è fondato

Quanto all'oggetto della controversia si osserva:

- il ricorrente è stato dipendente della CARIVE dal 18/7/1973 al 31/12/2007 dapprima con mansioni di impiegato e successivamente promosso quadro direttivo (QD4); il ricorrente chiede il ricalcolo del T.f.r. computando nella base di calcolo dello stesso il lavoro straordinario, il premio di anzianità, le ferie non godute e le festività non godute o soppresse;
- la CA.RI.VE s.p.a. contesta la pretesa avversaria deducendo la mera occasionalità del premio fedeltà secondo quella che doveva essere la corretta interpretazione di tale nozione alla luce dell'art. 2120 c.c. e del lavoro straordinario oltre alla natura indennitaria di quest'ultimo; invoca all' uopo il disposto dell'art. 45 del CCNL 19.12.1994 (analoga alle precedenti disposizioni contenute nei C.C.N.L. ACRI stipulati a partire dal 1983) ; evidenzia inoltre che l'indennità per festività soppresse e per le ferie non godute non ha natura retributiva ma risarcitoria.

Si osserva in punto di fatto e di diritto:

quanto alla imputabilità nella base di calcolo del T.f.r. del premio di anzianità:

- questo Giudice non può che ribadire quanto già affermato nei propri precedenti (seppur in ordine al premio di fedeltà);
- ritiene questo Giudice che sia applicabile alla fattispecie il CCNL 9.12.1994, in quanto effettivamente ultimo comma dell'art. 65 del CCNL 11.7.99 dispone " nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19.12.1994 appartenente alle aree

professionali e al 1° e 2° livello dei quadri direttivi in servizio alla data del 1.11.1999, continua ad applicarsi in luogo del presente articolo, l'art. 45 del predetto CCNL" (cfr. art. 65 CCNL 11.7.1999), il ricorrente inoltre risulta essere un Quadro direttivo di 1° livello; peraltro come, osservato dalla stessa resistente, il CCNL 1991 per quanto di interesse (art. 44) riporta una norma identica all'art.45;

- come ripetutamente affermato da questo Giudice fondato risulta l'assunto difensivo della Cassa di Risparmio di Venezia laddove si sostiene che ai sensi del comma 2 dell' art. 2120 c.c. la contrattazione collettiva è abilitata a definire liberamente la retribuzione di riferimento per il conteggio del T.f.r. escludendovi od includendovi qualsiasi voce: spetta dunque all'autonomia la prerogativa di determinare il peso che questa forma di retribuzione differita deve assumere nell' economia del rapporto;
- soltanto quando il contratto collettivo non disponga altrimenti si applica, pur con riferimento alle sole voci - in denaro o in natura - erogate "a titolo non occasionale", una regola di onnicomprensività della retribuzione;
- ed infatti in base all' articolo 2120, 2 comma c.c. "la retribuzione annua, ai fini del comma, precedente (e cioè al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) comprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di "lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese";
- diversamente valgono, appunto, le previsioni dei contratti collettivi, come espressamente avvertito nella stessa norma (" salvo diversa previsione dei contratti collettivi");
- deve tuttavia ritenersi che la domanda del ricorrente, quanto all'aspetto in esame sia fondata, in quanto, da un lato, il premio di cui si discute, denominato premio di anzianità e fondato sul raggiungimento del 25° anno di servizio presso la Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a., riveste carattere non occasionale, e, dall' altro, la relativa opposta esclusione dalla base di computo del t.f.r. ai sensi dell' art. 45 CCNL 19.12.1994 - e tanto vale per l'art. 44 CCNL 1991 - non è, ad avviso di questo Giudicante, certa ed inequivoca;
- trattasi infatti di una erogazione prevista da fonte contrattuale e strettamente correlata alla prestazione lavorativa, e quindi non occasionale;



- non decisivo appare, in senso contrario, il fatto che si tratti di prestazione non ripetuta nel tempo: il requisito della continuità richiesto dalla normativa codicistica previgente con riferimento alle modalità della prestazione, ossia al suo ripetersi nel tempo, è stato sostituito dal requisito della "non occasionalità" riferito al titolo dell' erogazione, che deve essere costituito da una disposizione di legge o di contratto disciplinante il rapporto in via ordinaria e non da un atto di liberalità o da una pattuizione *una tantum* legata ad eventi imprevedibili ed eccezionali;
- insegna in tal senso la S.C. (cfr. Cass. n. 16171 del 18 agosto 2004; n. 1268 del 30 gennaio 2002) che per esempio il premio di fedeltà va computato nella base di calcolo ai fini del t.f.r. In quanto, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo, ed essendo pertanto rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, possiede i requisiti di dipendenza dal rapporto stesso e di non occasionalità richiesti dall' art. 2120 c.c.,
- la Banca invoca il contratto collettivo nazionale per il personale impiegatizio delle Casse di Risparmio del CCNL 19.12.1994 art. 45 (identico nel contenuto al C.C.N.L. del 16/1/1991 art. 44) rubricato " *Retribuzione*" il quale dispone: " *Per retribuzione si intende:*
 - a) *la paga base (stipendio o salario) e gli scatti di anzianità (aumenti periodici);*
 - b) *l'indennità di carica;*
 - c) *i compensi percentuali;*
 - d) *la gratifica natalizia;*
 - e) *la quattordicesima mensilità;*
 - f) *ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari.*

La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o buste paga o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare gli elementi che la costituiscono nonché le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.



Al fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297 sono considerati utili l'eventuale concorso spese tranviarie e le le indennità di rischio.

Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendali stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all'estero";

- non è in contestazione che il premio di anzianità abbia fonte contrattuale , pertanto l' invocata definizione di retribuzione è definita da una disposizione (art. 45 CCNL 1994 e prima art. 44 CCNL 1991) del contratto nazionale, impone un' interpretazione di tale disposizione che prescindendo dal mero dato letterale e discenda invece, in via esclusiva, dalla ratio della disciplina, ciò al fine di pervenire ad un coordinamento tra regolamentazione aziendale e regolamentazione nazionale rispondente alla reale effettiva volontà delle parti;
- vanno a tale fine valorizzati il complesso e le caratteristiche degli emolumenti ricompresi dall' art. 45 (ovvero 44 CCNI 1991) nella base di calcolo del t.f.r.;
- tra tali emolumenti sono espressamente indicati, rispettivamente ai punti a) e d), anche gli scatti di anzianità (aumenti periodici) e la gratifica natalizia, nonché, al punto f), qualsiasi indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi l'indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari;
- ciò significa che ai fini del calcolo del t.f.r. la contrattazione nazionale ha dato rilievo sia a voci legate a meri meccanismi gratificativi (così per la gratifica natalizia) che all' incidenza sul trattamento retributivo dell' anzianità di servizio (così per i c.d. scatti di anzianità), esprimendo una precisa volontà di esclusione solamente per le indennità aventi natura di rimborsi spese;
- in tale ottica ritiene questo Giudicante che dalla disposizione in questione non si evinca in modo certo ed inequivoco la volontà di escludere dal t.f.r. un compenso, quale quello di causa, contraddistinto da uno scopo gratificativo e nel contempo connesso alla protrazione dell' attività lavorativa per un certo tempo;
- nonostante, quindi, la norma contrattuale invocata da CARIVE richieda, per le indennità non espressamente elencate, il carattere della continuità, indubbiamente carente nel premio



oggetto di causa, non è certo che la reale volontà delle parti contraenti a livello nazionale sia stata nel senso di escludere la specifica tipologia di emolumento in questione dal computo del t.f.r.;

- tenuto conto che la giurisprudenza, nell' ammettere la derogabilità del principio di omnicomprensività della retribuzione, richiede pur sempre che la relativa eccezione venga formulata "in modo chiaro e univoco" (cfr. Cass. 23.3.2001 n. 4251), tale incertezza non può risolversi che in senso favorevole al ricorrente (vd. in questo senso tra le altre Corte d'Appello di Venezia n. 541/08);
- la pretesa azionata dal ricorrente deve, quindi, essere accolta sotto l'aspetto testè esaminato con accertamento del diritto all' inclusione del premio di anzianità per 25 anni di servizio nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, e con la conseguente condanna della CARIVE ad erogare al ricorrente la somma di euro 268,90 a titolo di differenza sul T.f.r. già erogato, non essendo in contestazione né l'ammontare del premio né la sua corresponsione né l'incidenza sul T.f.r.;

quanto alla computabilità del lavoro straordinario, ferie non godute e festività non godute e/o soppresse:

- come si è visto l'art. 45 C.C.N.L. 1994, applicabile al caso in esame, prevede che per retribuzione si intenda: a) la paga base (stipendio o salario) e gli scatti di anzianità (aumenti periodici); b) l'indennità di carica; c) i compensi percentuali; d) la gratifica natalizia; e) la quattordicesima mensilità e " f) ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari" ed altresì che " Ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297 sono considerati utili l'eventuale concorso spese tranviarie e le le indennità di rischio" mentre " restano ... esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendali stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all'estero";
- alla luce delle osservazioni già svolte ed in particolare della considerazione che la norma dell'art. 2120, comma 2, c.c. definisce la retribuzione annua da prendere a base del calcolo del T.f.r. come comprensiva di tutte le somme " corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a



titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese " " salvo diversa previsione dei contratti collettivi" deve ammettersi che la contrattazione collettiva possa derogare al principio della onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo, anche con modalità indirette, purché con volontà chiara (da ultimo vd. Cass. n. 4708 del 23/03/2012);

- nello specifico caso in esame la S.C. ha affermato che in tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Casse di risparmio, la mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l'art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l'art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (Cass. n. 6204 del 15/03/2010);

- in particolare la S.C. ha da ultimo osservato quanto segue " La giurisprudenza di questa Corte e' costantemente orientata nel senso che in materia di trattamento di fine rapporto l'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, adotta al comma 2 il principio della onnicomprensività della retribuzione, e che tale principio, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non e' occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco (Cass. 4251/2001; 96/2003; 16618/2003) e non indiretto (Cass. 2781/2008). Il criterio dell'onnicomprensività della retribuzione costituisce in altri termini canone generale, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva che e' autorizzata anche a prevedere una diversa nozione di retribuzione ai fini del calcolo del t.f.r., ma, sull'esatto rilievo che la disposizione di cui all'art. 2120 c.c." non parla soltanto di "retribuzione" rimettendone la definizione alla contrattazione collettiva e prevedendo un canone legale solo come residuale, ma detta essa stessa la nozione legale di retribuzione ai fini del t.f.r. (quella onnicomprensiva) facoltizzando nello stesso tempo la contrattazione collettiva ad introdurre delle eccezioni" si e' ritenuto che quest'ultima possa "derogare al criterio legale dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini del t.f.r.: a) vuoi prevedendo che alcuni emolumenti non entrano nel calcolo specificamente del t.f.r. ovvero di tutti gli Istituti indiretti;



b) vuoi più in generale dettando un autonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. "mentre se, non facendo nessuna di queste due cose" si limita a prevedere in generale - non specificamente ai fini del t.f.r. - una nozione contrattuale di retribuzione, non esercita quella facoltà di deroga consentita dall'art. 2120 c.c., comma 2 (nell'inciso: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi..."). Si e' inoltre puntualmente rimarcato "che anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi al rispetto del principio di correttezza e buona fede" sicché posto che "la deroga al criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini del t.f.r., sancito dall'art. 2120 c.c., deroga che la contrattazione collettiva e' facoltizzata ad introdurre, rappresenta una limitazione di un diritto dei lavoratori altrimenti previsto dalla legge" una siffatta limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede....che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile "in modo chiaro ed univoco."(v., in motivazione, Cass. 2007/19695). Quindi, le scelte lessicali in argomento, ovviamente rimesse alle parti collettive, devono tuttavia esprimersi con proposizioni tali da manifestare volontà derogatoria nei sensi appena precisati, in difetto delle quali si dovrebbe ricavare tale volontà da indici indiretti, contrariamente a quanto da questa Corte costantemente finora ritenuto. Pertanto, diversamente da quanto afferma la parte ricorrente, non e' affatto contraddittorio rilevare, come ha fatto la sentenza impugnata, che la mancanza nella disciplina collettiva di una espressa esclusione dalla base di calcolo del t.f.r. del compenso per lavoro straordinario, per il premio aziendale e per l'indennità sostitutiva delle ferie implica il mancato esercizio della facoltà di deroga prevista dall'art. 2120 c.c., comma 2. E' vero che se si e' autorizzati (e non obbligati) ad esprimersi su una determinata questione, restare silenti implica esercizio della facoltà attribuita. Ma, nel caso di specie, al silenzio delle parti si sostituisce il discorso della legge, come da questa espressamente previsto, sicché l'esercizio negativo del potere di regolare in modo diverso da essa provoca le conseguenze esattamente individuate dal Tribunale. Ciò premesso, per quel che riguarda la computabilità ai fini del t.f.r. del compenso per il lavoro straordinario, i testi collettivi ora sottoposti ad interpretazione hanno il seguente tenore. Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio (ACRI) del 9 marzo 1983: "Art. 40. (...) "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio (ACRI) 19 marzo 1987:



Art. 40. I primi tre commi corrispondono integralmente al contenuto degli stessi commi dell'art. 40 del contratto collettivo 1983. Vi e' poi un comma 4 dal seguente testuale tenore: "Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendali stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all'estero". Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio (ACRI) 16 gennaio 1991, art. 44 riproduce integralmente il contenuto dell'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1987. Riguardo poi alla computabilità delle somme percepite per premio di anzianità e per ferie non godute, le disposizioni oggetto di interpretazione sono le seguenti. Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo (dirigenti e funzionari) delle Casse di Risparmio (ACRI) dell'11 aprile 1991: "Articolo 87. (...) Contratto collettivo nazionale di lavoro Credito Abi per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende del credito, finanziarie e strumentali dell'11 luglio 1999: "art. 65. Trattamento di fine rapporto (TFR). (...) Nel quadro delle norme rilevanti ai fini della interpretazione della disposizioni appena riprodotte vanno altresì ricordati gli artt. 117 del 119 del contratto collettivo nazionale 1983, il primo dei quali prevede il trattamento di quiescenza e previdenza "stabilito dalle norme in vigore presso ciascun Istituto" mentre il secondo prescrive che tale trattamento "non potrà essere inferiore al trattamento di fine rapporto di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297", con disposizione poi ripetuta negli artt. 119 del contratto nazionale 1987 e 125 del contratto collettivo nazionale 1991. In tale contesto, caratterizzato dalla presenza di una norma contrattuale che in materia di t.f.r. rinvia specificamente alla legge, può essere valutato il significato della nozione di retribuzione fissata nell'art. 40 del contratto nazionale 1983. La prima parte di tale norma (commi 1 e 2 dell'articolo in questione) riguarda la disciplina della retribuzione sotto un triplice aspetto: la precisa determinazione degli elementi che la compongono, le modalità con cui ne deve avvenire il pagamento, le forme della relativa documentazione. Per contro, il terzo e, nei contratti del 1987 e del 1991, il comma 4, riguardano specificamente il trattamento di fine rapporto. Questi ultimi due commi dell'intenzione delle parti sono tra loro connessi, come mostrato dall'avverbio "invece", che nel comma 4 introduce l'opposizione tra gli elementi da esso esclusi ai fini del t.f.r. e quelli utili, indicati nel comma precedente. Non e' ravvisabile per contro alcuna specifica



connessione fra la lista delle voci costituenti la retribuzione, contenuta nel comma 1 e gli ultimi due commi dell'art. In esame. Non vi e' infatti alcun indice lessicale che consenta di leggere il comma 1 alla luce degli ultimi due, quasi che esso intendesse elencare le sole voci utili ai fini del t.f.r. con le precisazioni, nel senso della inclusione e della esclusione, recate poi nei commi 3 e 4. Inoltre, come esattamente notato nella sentenza impugnata, quest'ultimo comma entra in contraddizione col divieto fissato nell'art. 119 del contratto collettivo nazionale 1987, e questa contraddizione assume rilievo come indice di assenza di chiare indicazioni su esclusioni espresse ed univoche. Ne', in proposito, persuade l'osservazione secondo cui generico richiamo alla legge varrebbe come richiamo anche degli interventi derogatori della disciplina collettiva da essa consentiti, sicché non vi sarebbe alcuna contraddittorietà fra le due disposizioni. Ciò equivale infatti a dire che la norma collettiva mentre richiama la legge per fissare un limite minimo garantito intende al tempo stesso richiamare la possibilità di superamento di tale limite. Ma al riguardo può osservarsi che mentre il riferimento alla legge in funzione di garanzia ha una specifica valenza regolativa, nel senso che in tal modo le parti collettive manifestano la volontà di non derogare alle norme di fonte legale, il richiamo della legge come richiamo anche della possibilità di derogarvi non avrebbe alcun rilievo normativo perché la derogabilità e' già garantita alle parti sociali direttamente dalla legge ed a prescindere dal fatto che esse la abbiano richiamata o no. Si deve quindi constatare che le norme di riferimento non contengono sul piano testuale indicazioni chiare ed univoche circa deroghe al principio di onnicomprensività, come ritenuto già da questa Corte in una vicenda parzialmente simile a quella ora in esame (v. Cass. 5569 e 5707 del 2009). Ne' può giungersi ad una conclusione diversa considerando, in applicazione del criterio interpretativo di cui al secondo comma dell'articolo 1362 codice civile, le previsioni dei contratti collettivi stipulati anteriormente alla modifica dell'articolo 2120 dello stesso codice. Come esattamente osservato nella sentenza del Tribunale, le norme allora concordate dalle parti sociali, in assenza di poteri di deroga, sono state oggetto di mera riproduzione nei contratti collettivi successivi alla modifica, onde la vicenda non assume alcuna specifica valenza negoziale, al fini del problema in esame. Quanto poi agli argomenti che, in favore della tassatività delle voci di retribuzione contenute nell'art. 40 del ccni del 1983 e in quelli successivi, sarebbero forniti dall'art. 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro Credito Abi 11



luglio 1999, e' appena da osservare che il suggestivo ragionamento svolto nel ricorso (secondo il quale, in sintesi, se nel contesto di una elencazione certamente tassativa viene fatto richiamo ad una regola precedente, essendo contraddittorio un elenco in parte tassativo in parte no, dovrebbe predicarsi la tassatività anche della regola richiamata) non vale certo a superare l'obiezione fondamentale secondo cui, come ribadito dalla giurisprudenza cit, la valenza di principio della onnicomprensività non tollera deroghe desumibili solo da Indici indiretti. In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono esser rigettati. Con il terzo motivo di ricorso e' denunciata violazione e falsa applicazione, sotto un ulteriore e diverso profilo, dell'art. 40 del contratto collettivo nazionale per il personale delle Casse di Risparmio del 9 marzo 1983, dell'art. 40 dello stesso contratto nazionale del 19 marzo 1987, dell'art. 44 dello stesso contratto collettivo del 16 gennaio 1991, dell'art. 87 del contratto collettivo ACRI del personale direttivo (dirigenti e funzionari) dell'11 aprile 1991, dell'art. 45 del contratto collettivo del 19 novembre 1994 e dell'art. 65 del contratto collettivo ABI dell'11 luglio 1999 in relazione alla, e in conseguenza della, violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1 e dell'art. 2120 c.c., comma 2 nonche' degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata ha violato la legge omettendo di considerare che ai sensi della disciplina sindacale collettiva nel calcolo del tfr si deve tener conto esclusivamente delle erogazioni di carattere continuativo e di ammontare determinato. Infatti la sentenza, accertato il carattere non occasionale del compenso per lavoro straordinario, il carattere continuativo e non occasionale del premio di anzianità e la natura quantomeno parzialmente retributiva dell'indennità per le ferie non godute, la sua obbligatorietà e l'esclusione di qualsiasi occasionalità, ha affermato che di tutte queste voci dovrebbe tenersi conto ai fini del tfr così applicando la disciplina dell'art. 2120 c.c., che ha invece carattere residuale potendo farsi ricorso ad essa solo quando in materia non abbia provveduto l'autonomia sindacale. Poiché, invece, quest'ultima aveva provveduto, fissando in modo tassativo le voci utili ai fini del t.f.r. con il contratto collettivo del 1983, la sentenza male interpretando tale disciplina aveva finito per violare la legge. In ogni caso, posto che la norma collettiva art. 40 primo comma lett. f) del contratto collettivo ACRI 1983 e successivi aveva stabilito la computabilità ai fini in discorso di ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, la sentenza era



incorsa nella sua violazione non avendo verificato la continuità e la determinatezza dei compensi da essa ritenuti computabili, qualità che peraltro essi certamente non possedevano, mancando la continuata vita nel premio di anzianità e la determinatezza dell'ammontare nel compenso per lo straordinario e nell'indennità sostitutiva delle ferie. Il motivo in esame è infondato. Esso muove infatti dalla premessa di un intervento derogatorio della fonte collettiva, che alla stregua di quanto detto con riferimento ai primi due motivi si è dimostrata erronea e non considera che, in assenza di tale intervento, la sentenza ha esattamente fatto riferimento non alle previsioni del contratto collettivo ma a quelle della legge, valutando la natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e di non occasionalista stabiliti dall'art. 2120 c.c., comma 2°;

- come già rilevato il requisito della "non occasionalità" va riferito al titolo dell'erogazione, che deve essere costituito da una disposizione di legge o di contratto disciplinante il rapporto in via ordinaria e non da un atto di liberalità o da una pattuizione *una tantum* legata ad eventi imprevedibili ed eccezionali, pertanto deve ritenersi che la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario debba essere computata nella base di calcolo del T.f.r. poiché essa non va riferita allo svolgimento di lavoro straordinario in via continuativa ma ad un corrispettivo non corrisposto a "titolo" non occasionale;
- per la stessa ragione deve ammettersi l'inclusione nella base di calcolo di calcolo del T.f.r. delle festività non godute o soppresse e delle ferie non godute (quest'ultimo confermato da Cass. 6204/10) mentre la natura indennitaria è già contemplata dall'art. 45 lett. g);
- i conteggi non sono puntualmente contestati e pertanto deve concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e che vengono liquidate ex DM 140/2012 tenuto conto del valore della lite e della pendenza di cause analoghe.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

In accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto dell'importo del premio di anzianità per 25 anni di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie non godute e delle festività non godute e soppresse e conseguentemente condanna la Cassa di Risparmio di Venezia a pagare alla ricorrente l'importo

di euro 8.192,62 (6.395,62 + 268,90 + 251,46 + 1.276,63) a titolo di differenza sul T.f.r. oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dal 31/12/2007 al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.

Condanna la medesima CA.RI.VE alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in euro 825,00 (325+150+350) IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Venezia, nell'udienza del 11/1/2013

IL GIUDICE
dott. ssa Chiara Zoppetta Calzavara

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO DEPOSITATO	
Venezia,	11 GEN. 2013
Funzionario Giudiziario Mauro Lugato	